

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 12

Roma, 23 maggio 2024

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 32, 41, 42, 68, 116 (comma 3), 118.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797:** "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari", art. 35.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602:** "Riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e enti medesimi". Artt. 1, 5 e 7.
- /// **Legge 3 giugno 1975, n. 160:** "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale". Art. 22, comma 1.
- /// **Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402:** convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni". Art. 1 e allegate Tabelle A e B.
- /// **Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463:** convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della

pubblica amministrazione e proroga di taluni limiti". Art. 7, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

- ⚡ **Legge 26 luglio 1984, n. 413:** "Previdenza marinara". Art. 13.
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:** "Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)" e successive modificazioni, artt. 50 e 51.
- ⚡ **Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338** convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: "Disposizioni urgenti in materia contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei Patronati". Art. 1, commi 1 e 2.
- ⚡ **Legge 28 dicembre 1995, n. 549:** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Art. 2, comma 25.
- ⚡ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
- ⚡ **Legge 3 aprile 2001, n. 142** come modificata dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". Artt. 1, 4 e 6.
- ⚡ **Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423:** "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci di cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142".
- ⚡ **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:** "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."
- ⚡ **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019,** registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale n. 43 del 30 gennaio 2019 - della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- ⚡ **Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,** convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".
- ⚡ **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza dal 1° luglio 2023. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2023.

- ⚡ **Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2024:** "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all'estero".
- ⚡ **Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2023".
- ⚡ **Circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- ⚡ **Circolare Inail 16 aprile 2024, n. 10:** "Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2024".

INDICE

1.PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.

Premessa

1.1 Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti

- 1.1.1 Minimale contrattuale
- 1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera

1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive

- 1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

1.3 Retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero

- 1.3.1 Operai agricoli
- 1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
- 1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana
- 1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente

1.4 Retribuzioni convenzionali

- 1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
- 1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera - anno 2024

1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

- 1.5.1 Lavoratori con contratto *part time*
- 1.5.2 Lavoratori dell'area dirigenziale
- 1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio 1984, n. 413)
- 1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge 13 marzo 1958, n. 250)
- 1.5.5 Lavoratori autonomi – *Riders*
- 1.5.6 Lavoratori a domicilio
- 1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici e familiari
- 1.5.8 Lavoro ripartito

1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

- 1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
- 1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
- 1.6.3 Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* codice civile
- 1.6.4 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
- 1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
- 1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2
- 1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale

1.7 Retribuzione di ragguglio

1.8 Lavoratori parasubordinati

1.9 Lavoratori sportivi

1.10 Lavoratori dello spettacolo autonomi

2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

Premessa

- 2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano
- 2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)
- 2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5)
- 2.4 Medici esposti all'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
- 2.5 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
- 2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
- 2.7 Percettori dell'Assegno di inclusione e Supporto alla formazione e lavoro impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

1. PRIMA SEZIONE: Premi ordinari

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2024.

Premessa

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata¹;
- l'ammontare delle retribuzioni.

La **retribuzione imponibile** su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva²;
- retribuzione convenzionale³;
- retribuzione di ragguaglio⁴.

1.1 RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e art. 29 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁵.

Ai fini del calcolo del premio, detta retribuzione non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dalla legge, come di seguito precisato.

¹ Tariffe dei premi in vigore:

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'Inail 2 ottobre 2018, n. 385, delle **Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività"** e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019, concernente l'approvazione - come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'Inail 4 febbraio 2019, n. 45 - della **Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.

² Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29 (cfr paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3).

³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, artt. 30 e 118 (cfr paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6).

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 30, comma 4, come innovato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 8 (cfr paragrafo 1.7).

⁵ Cfr circolare Inail 15 ottobre 2010, n. 39: "Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998".

In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente:

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale⁶;
- b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – minimale di retribuzione giornaliera⁷.

Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire, ottenendo così la retribuzione contrattuale media giornaliera.

Si deve quindi scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera, di conseguenza:

- se è più elevato l'importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva⁸ percepita dal lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento;
- se, invece, è più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all'importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale (cfr successivo paragrafo 1.1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (cfr successivo paragrafo 1.1.2).

1.1.1 Minimale contrattuale⁹

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo¹⁰.

⁶ Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1.

⁷ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537, art. 1.

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29.

⁹ Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1.

¹⁰ In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).

In merito all'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, cfr note della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 luglio 2016, prot. 10907 "Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici" e del 2 agosto 2018, prot. 13035 "Circolare INL n. 3/2018 - Mancata applicazione dei contratti collettivi

sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza. Circolare INL n. 4/2018 - Certificazione dei contratti – Enti bilaterali".

La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera¹¹

I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat.

Detti limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all'indice Istat¹².

Per l'anno 2024 si applica la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'Istat nella misura del 5,4%.

Ne consegue che per l'**anno 2024** il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro **56,87**, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024 di euro 598,61 mensili.

Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell'allegato 1¹³.

Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 56,87.

Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al successivo paragrafo 1.3.

¹¹ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.

¹² Il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale di cui al decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, deve essere adeguato se inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 3 :...*il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.*

¹³ La tabella B dell'allegato 1 riporta anche i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per il settore della pesca marittima (legge 26 luglio 1984, n. 413), al quale si applica la retribuzione convenzionale di cui al paragrafo 1.5.3.

1.2 LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l'anno 2024¹⁴:

Anno 2024			Euro
Limite minimo	giornaliero	per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti	56,87
	mensile (x 26)		1.478,62

¹⁴ La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:

- dal 1° gennaio 2007 per i **lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423) – cfr circolare Inail 25 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4;
- dal 1° gennaio 2010 per i **lavoratori soci delle cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797 (Testo unico degli assegni familiari) – cfr circolare Inail 12 aprile 2010, n. 11, paragrafo 2.2;
- dal 1° novembre 2012 per la categoria degli **insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali**, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestione terziario di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, quale voce cui classificare tali soggetti – cfr circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31;
- per gli addetti al c.d. **lavoro agile** di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23 - cfr circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48;
- dal 1° gennaio 2023 per la categoria dei **facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto**, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario trimestrale a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022) – cfr circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45;
- a partire dalla campagna olearia 2023/2024 per le **persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo** ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali è stabilito il passaggio da premio speciale unitario dovuto per frantoio a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022); qualora detta attività sia svolta dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) si rimanda al paragrafo 2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO. Cfr circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45;
- dal 1° gennaio 2024 i **giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica** sono soggetti al regime assicurativo ordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cfr circolari Inail 6 dicembre 2023, n. 53 e 7 febbraio 2024, n. 6. Il 31 dicembre 2023 si è concluso il periodo di gestione transitoria dell'assicurazione infortuni dei lavoratori in questione stabilita dall'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cfr circolari Inail 5 dicembre 2022, n. 44 e 6 giugno 2023, n. 24.

Nel caso in cui un datore di lavoro rientri nella gestione per conto dello Stato, i rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica rientrano anch'essi nella speciale assicurazione in gestione per conto dello Stato, cfr circolare Inail 7 febbraio 2024, n. 6, paragrafi 2 e 3.

Continuano a essere esclusi dall'assicurazione Inail i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tutelati dall'Inpgi così come previsto dalla Legge 20 dicembre 1951, n. 1564.

Per i rapporti di lavoro nel **settore edile**, ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta a eventi espressamente indicati dalla legge o da decreti ministeriali, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione cosiddetta virtuale - cfr circolare Inail 15 dicembre 2010, n. 51.

1.2.2 Minimale contributivo e minimale di rendita

Il minimale di euro 56,87 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita¹⁵ (uguale a euro 64,07: cfr paragrafo 1.6.2), poiché l'uno prescinde dall'altro.

Nell'ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.

1.3 RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Si riportano di seguito le retribuzioni escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero:

1.3.1 Operai agricoli

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli¹⁶ è aggiornato solo in base all'indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale¹⁷.

Per l'anno 2024 il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

Anno 2024	Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli	50,59

1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali

Si tratta dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.).

La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

¹⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, comma 3.

¹⁶ Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 12 settembre 1983, n. 638, art. 7, comma 5.

¹⁷ La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 12 settembre 1983, n. 638, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana¹⁸

La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.

Il valore dell'assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.

Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.

1.3.4 Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente¹⁹

Su dette indennità i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo²⁰.

La misura dell'indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato²¹.

¹⁸ Legge 6 agosto 1975, n. 418. Le istruzioni sono nelle circolari Inail 28 dicembre 1976, n. 88, 14 maggio 1983, n. 27 e 10 ottobre 1989, n. 57.

¹⁹ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 16. In tema di lavoro intermittente cfr note della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: "Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"; del 5 settembre 2008: "Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni" e del 12 dicembre 2014: "Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – Interpelli 7/2014 – 9/2014 – 10/2014 – 17/2014 – 26/2014", circolari Inail 12 aprile 2006, n. 22 e 27 novembre 2011, n. 64.

²⁰ In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell'erogazione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta, cfr nota Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012, prot. n. 1839.

²¹ Decreto ministeriale 10 marzo 2004: "Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". Per la determinazione in quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del Ccnl applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennità di disponibilità è costituita da:

- minimo tabellare
- indennità di contingenza
- e.t.r.
- ratei di mensilità aggiuntivi.

1.4 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L'imponibile convenzionale²² è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore²³.

L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite²⁴.

Il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio - se non è previsto un imponibile mensile - deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300²⁵.

1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento è pari, per l'anno **2024**, a euro **31,60**²⁶.

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera²⁷.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera²⁸ si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

²² Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 30 e 118.

²³ Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22, comma 1.

²⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116 e decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11.

²⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare Inail 18 agosto 1976, n. 45.

²⁶ Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di euro 5,16 (in origine lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

²⁷ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.

²⁸ Si tratta delle categorie di lavoratori per i quali il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1 e tabelle A e B allegate al decreto non ha previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2024

I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono riportati nella seguente tabella:

Anno 2024		Euro
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori , le retribuzioni convenzionali	retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	56,87
	retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	31,60

Il riepilogo per l'anno 2024 e il riepilogo per gli anni 2014 – 2024 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'allegato 2 e nella tabella dell'allegato 3.

1.5 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate da specifiche leggi.

1.5.1 Lavoratori con contratto *part time*²⁹

La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto *part time*, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo³⁰.

La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

²⁹ In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori impiegati con contratto di lavoro *part time*, si rinvia alla circolare Inail 24 agosto 2004, n. 57 come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 - v. nota della Direzione centrale rischi 4 aprile 2008: "Legge 24 dicembre 2007, n. 183. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 17 luglio 2008, n. 7". Circa il profilo risarcitorio, si rinvia alle istruzioni del Servizio normativo gestioni assicurative 21 luglio 1995 (circolare Inail 10 marzo 1999, n. 21, all. 2), della Direzione centrale prestazioni 26 giugno 2001, 8 maggio 2003 e 7 marzo 2013, prot. n. 2319.

³⁰ Art. 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale disposizione ripropone integralmente la previgente disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, commi 1 e 3 abrogata dall'art. 55 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Rimane quindi confermata ai fini Inail la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, commi 5, 9, 9-bis e 9-ter (come integrato dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 più volte reiterato fino al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2024 risulta determinata come segue:

Anno 2024	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minimale	40 ore settimanali	$56,87 \times 6 : 40 = 8,53$

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base³¹ – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:

- le ore di effettiva presenza;
- le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).

Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell'area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (cfr paragrafo 1.5.2 - Lavoratori dell'area dirigenziale).

1.5.2 Lavoratori dell'area dirigenziale³²

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita³³.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

³¹ L'indennità di contingenza, elemento della retribuzione che aveva il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita, dal gennaio 1992 non è stata più adeguata per effetto del Protocollo d'Intesa 31/07/1992 stipulato tra le parti sociali e il Governo. Da allora viene corrisposto l'importo dell'indennità di contingenza maturata sino a quella data. In alcuni Ccnl l'indennità di contingenza è conglobata nel minimo contrattuale.

³² In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione centrale rischi 13 marzo e 5 aprile 2000 nonché alla circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 1. In merito alle figure professionali del Direttore, Condirettore e Vicedirettore di cui all'articolo 6 del Ccnl giornalistico stipulato tra FIEG e FINSI si rinvia alla circolare Inail 7 febbraio 2024, n. 6, paragrafo 1, che integra la circolare 6 dicembre 2023, n. 53.

³³ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part time*, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal **1° luglio 2023**, l'imponibile orario (euro 118,99 : 8), giornaliero (euro 35.696,70 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2023		Euro
Retribuzione convenzionale	oraria	14,87
	giornaliera	118,99**
	mensile	2.974,73

** per arrotondamento del valore di euro 118,989

1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio 1984, n. 413)

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, l'imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative³⁴.

Dette tabelle riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo del premio assicurativo dovuto per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la pesca costiera locale, la pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea o di altura e la pesca oltre gli stretti o oceanica³⁵.

Attualmente, le tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell'Istituto sono quelle allegate al verbale di rinnovo, sottoscritto il 23 settembre 2022, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

³⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 32. Legge 26 luglio 1984, n. 413, articolo 13, comma 2. Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps). Nota della Direzione centrale rischi 22 gennaio 2015, prot. 400: "Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2015 e 2016 per il calcolo dei premi". Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 30 gennaio 2023, prot. 913: "Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2022-2023. Annulla e sostituisce la nota DCRA prot. n. 890 del 27.01.2023".

³⁵ Il premio ordinario su base convenzionale determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non vale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr paragrafi 1.5.4 e 2.2). Ai fini del calcolo del premio, nel settore della pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea è fissata una **riduzione contributiva** rispettivamente nella misura del 100% (pesca oltre gli stretti), del 70% (pesca mediterranea) e del 44,32% (pesca costiera) per la regolazione 2023 e per la rata 2024 - cfr circolare Inail 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 27 dicembre 2023, prot. 13439: "autoliquidazione 2023/2024. Istruzioni operative".

Si riporta, di seguito, la Tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l'anno 2024 riportate nel citato verbale di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro:

Decorrenza	da 1.10.2023 (importi in euro)
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA	
Comandante/Motorista/Capopesca	1.612,08
Marinaio	1.430,03
Giovanotto/Mozzo	1.248,37
PESCA OLTRE GLI STRETTI	
Comandante	3.646,93
Direttore macchina	2.814,85
Primo ufficiale	2.346,45
Secondo ufficiale	2.085,42
Nostromo	1.870,09
Marinaio	1.694,55
Giovanotto	1.390,96
Mozzo	1.354,75

Per i lavoratori in argomento, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile sopra riportata³⁶.

Alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali, ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera degli equipaggi delle navi da pesca, trova applicazione quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537³⁷.

Per la categoria in argomento i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono riportati nella tabella B dell'allegato 1.

1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge 13 marzo 1958, n. 250)³⁸

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 26 luglio 2022, n. 157, è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250³⁹.

³⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 68 – cfr circolare ex Ipsema 20 luglio 2007, n. 13.

³⁷ Circolari Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps), paragrafo 5.

³⁸ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (allegato 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61; 7 maggio 1998, n. 30 e 16 dicembre 2022, n. 45.

³⁹ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

L'articolo 1 della suddetta legge individua i requisiti per l'applicazione del particolare regime previsto a favore della piccola pesca. Si tratta dei marittimi previsti all'articolo 115 del Codice della navigazione⁴⁰ (marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare) che esercitano sia in forma associata che in forma autonoma (cfr successivo paragrafo 2.2) la pesca quale esclusiva o prevalente attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati.

In presenza di detti requisiti, l'assicurazione a premio ordinario in argomento opera sia nei confronti dei pescatori che esercitano l'attività in forme associative a carattere cooperativo, sia nei confronti dei pescatori che esercitano l'attività in forme associative diverse da quelle a carattere cooperativo, quali le società di persone (sas, snc), purché non ricorra un vincolo di subordinazione tra soci e impresa⁴¹.

Per tali lavoratori il premio è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse a mese a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente svolte e rivalutata annualmente in base all'indice Istat a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160⁴².

Anno 2024		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	31,60
	mensile (x 25 gg)	790,00

1.5.5. Lavoratori autonomi – *Riders*⁴³

A decorrere dal 1° febbraio 2020, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto

⁴⁰ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

⁴¹ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

⁴² L'art. 4, c. 5-*bis*, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall'art. 6, c. 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l'art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la misura della riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2023 e per la rata 2024, cfr circolare 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 27 dicembre 2023, prot. 13439: "autoliquidazione 2023/2024. Istruzioni operative".

⁴³ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 23 gennaio 2020, prot. 866 "Copertura assicurativa lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. *riders*) – art. 47-*septies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introdotto dal comma 1, lettera c), della legge 2 novembre 2019, n. 128. Prime istruzioni operative" e alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 9 novembre 2020, prot. 13310: "Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme – Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020".

altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. *riders*)⁴⁴.

Ai fini del calcolo del premio si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività⁴⁵.

Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal *rider* almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Detta retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile in relazione al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Per l'anno 2024, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:

Anno 2024	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	56,87

Questo imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la medesima attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, ai quali va applicato rispettivamente l'imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (cfr paragrafi 1.1 e 1.2) e quello previsto per i lavoratori parasubordinati (cfr paragrafo 1.8) e per i quali la tutela assicurativa era già operante prima del 1° febbraio 2020.

1.5.6 Lavoratori a domicilio⁴⁶

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, pari, per l'anno 2024 a euro 31,60⁴⁷.

Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, è adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive che è pari, per l'**anno 2024**, a euro **56,87**⁴⁸.

⁴⁴ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-*septies* introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.

⁴⁵ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-*septies*, secondo periodo.

⁴⁶ In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori cfr circolari Inail 20 luglio 1974, n. 37 e 28 ottobre 1977, n. 83.

⁴⁷ Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, commi 3 e 4.

⁴⁸ Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, secondo periodo, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici e familiari⁴⁹

Per l'anno **2024**, le nuove fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all'Inps⁵⁰, sono riportate nella tabella dell'allegato 4.

1.5.8 Lavoro ripartito⁵¹

Detta tipologia contrattuale era prevista dagli artt. 41-45 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che sono stati abrogati dall'art. 55 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015.

Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i quali, ai fini del calcolo del premio, si tiene conto della retribuzione convenzionale oraria⁵² dei due lavoratori coobbligati, moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro⁵³.

1.6 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE

Per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile.⁵⁴

Detto imponibile convenzionale è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo.

1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale⁵⁵.

Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2024, con decreto interministeriale 6 marzo 2024⁵⁶.

⁴⁹ Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 12 ottobre 1972, n. 54 e 13 settembre 1973, n. 83; ai notiziari 12/1974 e 18/1976 e alla circolare Inail 12 dicembre 1979, n. 61.

⁵⁰ Cfr circolare Inps 29 gennaio 2024, n. 23: "Importo dei contributi dovuti per l'anno 2024 per i lavoratori domestici".

⁵¹ In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 "Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

⁵² Nell'ambito del contratto di lavoro ripartito, ai fini del calcolo del premio, i due lavoratori coobbligati sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.

⁵³ Nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 "Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

⁵⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797, art. 35, comma 1 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art.118.

⁵⁵ Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, artt. 1 e 4, comma 1. Cfr circolari Inail 2 novembre 1988, n. 54 e 14 dicembre 1989, n. 68; lettera Direzione centrale rischi 15 dicembre 2000; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012; lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18; circolare Inail 16 aprile 2024, n. 10.

⁵⁶ Le retribuzioni convenzionali per l'anno 2024 sono riportate nella circolare Inail 16 aprile 2024, n. 10.

Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata⁵⁷. Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita⁵⁸

Le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono:

- detenuti e internati⁵⁹;
- allievi dei corsi di istruzione professionale⁶⁰;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità⁶¹;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento⁶²;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale⁶³;

⁵⁷ Sono escluse da tale ambito tipologie di rapporto di lavoro non subordinato quali, per esempio, le collaborazioni coordinate e continuative la cui base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita - v. paragrafo 1.8. Cfr lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: "Collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail".

⁵⁸ Circolare Inail 8 novembre 2023, n.47.

⁵⁹ In caso di detenuti e internati "lavoranti per conto di ditte concessionarie di manodopera, sia per conto di imprese private" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 9 e al decreto ministeriale 30 giugno 1969 per i quali è dovuto il pagamento del premio ordinario cfr circolare Inail 11 dicembre 1969, n. 120, circolare 10 gennaio 2020, n. 2 paragrafo "Modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per ulteriori fattispecie di detenuti e internati" e nota Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi". Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i detenuti e gli internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'art. 20-ter e dell'art. 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per i quali è previsto un premio speciale unitario - cfr paragrafo 2.9. In caso di detenuti e internati addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e quindi assicurati in Gestione per conto dello Stato cfr circolari 28 febbraio 1980, n. 10 e 17 luglio 2001, n. 53.

⁶⁰ Per l'attività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1970 - cfr circolare Inail 24 dicembre 1970, n. 125 e notiziario 21/1977. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. lettera Direzione centrale rischi 26 luglio 2007, prot. n. 6087). Il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - per i quali è previsto un premio speciale unitario (cfr paragrafo 2.6) di cui alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4 e 12 febbraio 2018, n. 9.

⁶¹ Decreto ministeriale 18 maggio 1988. Decreti legislativi 1° dicembre 1997, n. 468 e 28 febbraio 2000, n. 81. Nota Servizio normativo gestioni assicurative 8 agosto 1995: "Decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. Articolo 1: disposizioni per l'attuazione dei lavori socialmente utili". Note Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi" e 2 maggio 2007: "Lavori socialmente utili. Classificazione tariffaria".

⁶² Legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 24 giugno 1997, n. 196, decreto interministeriale 142/1998, decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156. Lettere Direzione centrale rischi 19 giugno 1998, 22 giugno 1999, 23 settembre 2001, prot. n. 6295, 13 maggio 2014 prot. n. 3337, lettera Direzione centrale rischi-Direzione centrale prestazioni 31 luglio 2002 e circolare Inail 4 marzo 2014, n. 16.

⁶³ Decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 49281, art. 4, c. 4 - cfr circolare Inail 30 aprile 2010, n. 18 e lettere Direzione centrale rischi 18 febbraio 2010, prot. n. 1597 e 2 luglio 2010, prot. n. 5153. L'utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato prorogato per l'anno 2011 dall'art.

- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari⁶⁴.

Dal **1° luglio 2023**, l'imponibile giornaliero (euro 19.221,30 : 300) e mensile (x 25 ovvero euro 19.221,30:12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2023		Euro
Retribuzione convenzionale	Giornaliera	64,07*
	Mensile	1.601,78

*per arrotondamento del valore di euro 64,071

1.6.3 Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis codice civile⁶⁵

Per detti soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'art. 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁶⁶.

Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all'art. 4, punto 6, del suddetto decreto in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell'impresa familiare).

Dal **1° luglio 2023**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi⁶⁷:

dal 1° luglio 2023		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	64,33*
	mensile	1.608,26

*per arrotondamento del valore di euro 64,3303

1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'anno 2012 dall'art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013 dall'articolo 1, comma 256, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e da ultimo, per l'anno 2015 a norma dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

⁶⁴ Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5 - circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50.

⁶⁵ In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari Inail 1° dicembre 1988, n. 67; 30 giugno 1989, n. 42; 27 aprile 1990, n. 24; 23 dicembre 1991, n. 62 e 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 3. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013: "Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani".

⁶⁶ Decreto ministeriale 27 dicembre 1988.

⁶⁷ Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 - cfr paragrafo 2.1.

1.6.4 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84⁶⁸

Per questi soggetti⁶⁹ è stabilita⁷⁰ una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno.

Detta retribuzione è da variare a norma dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Dal **1° luglio 2023**, l'imponibile mensile (euro 119,42 x 12) corrisponde al seguente importo:

dal 1° luglio 2023	Euro
Retribuzione convenzionale mensile (retr. conv. giornaliera x 12 giorni mensili)	1.433,04 (119,42 x 12)

1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi⁷¹

La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento⁷² va distinta secondo quanto segue:

- *lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto*

Per l'anno **2024**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2024		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	56,87
	mensile	1.421,75

- *lavoratori soci di cooperative anche di fatto*

Per l'anno **2024**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2024		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	31,60
	mensile	790,00

⁶⁸ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 1996, n. 27 e 23 ottobre 1996, n. 70 (allegato 3), aggiornate con lettera Servizio normativo gestioni assicurative 12 dicembre 1996, e alla circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 4.

⁶⁹ Lavoratori che esercitano l'attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).

⁷⁰ Decreto ministeriale 12 gennaio 1996.

⁷¹ In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32; 6 luglio 1979, n. 31; 5 novembre 1980, n. 47; al notiziario 43/1989; alle lettere Direzione centrale rischi 23 marzo 2001 e 21 ottobre 2013, prot. n. 6443.

⁷² Decreto ministeriale 31 marzo 1980.

Il premio ordinario su base convenzionale dovuto per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi⁷³ vale anche per le categorie di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, compresi i titolari e i soci artigiani, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano⁷⁴.

1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2⁷⁵

I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti.

Per l'anno **2024**, l'imponibile giornaliero⁷⁶ corrisponde al seguente importo:

Anno 2024	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	56,87

1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale

Nell'ambito di varie Province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail⁷⁷.

Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all'indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest'ultimo.

La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale o un premio speciale.

Le categorie in argomento sono i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano e i soci non artigiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, nn. 6 e 7, per i quali, in

⁷³ Decreto ministeriale 31 marzo 1980.

⁷⁴ Decreto ministeriale 31 marzo 1980, art. 2, comma 2. Detto premio ordinario su base convenzionale non è applicato all'impresa artigiana che oltre alle attività meccanico agricole svolge anche altre attività di tipo industriale (es.: il movimento a terra), alla quale è applicato il premio speciale unitario annuale - cfr paragrafo 2.1, evitando quindi una duplicazione degli adempimenti - cfr nota della Direzione centrale rischi 21 ottobre 2013, prot. n. 6443: "Impresa artigiana che svolge promiscuamente lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e altre lavorazioni. Disciplina contributiva".

⁷⁵ In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare Inail 15 dicembre 1993, n. 55.

⁷⁶ Decreto ministeriale 11 giugno 1992.

⁷⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 118, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, art. 35, comma 1.

assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza di quest'ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguglio di cui al successivo paragrafo 1.7⁷⁸.

È cura delle Direzioni regionali dell'Istituto predisporre annualmente l'elenco aggiornato delle retribuzioni convenzionali stabilite a livello provinciale per il territorio di propria competenza. Detto elenco dovrà essere inoltrato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, nonché pubblicato nel Minisito della Direzione regionale.

1.7 RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita⁷⁹.

Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva⁸⁰.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (cfr paragrafo 1.4).

Dal **1° luglio 2023**, l'imponibile giornaliero (euro 19.221,30 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2023		Euro
Retribuzione di ragguglio	giornaliera	64,07*
	mensile	1.601,78

*per arrotondamento del valore di euro 64,071

1.8 LAVORATORI PARASUBORDINATI⁸¹

L'area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"⁸².

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di

⁷⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, nn. 6 e 7. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013: "Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani".

⁷⁹ Circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 5.

⁸⁰ Per esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali), alle attività svolte dagli utenti disabili di Centri diurni - cfr nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 6 giugno 2017, prot. 10494.

⁸¹ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 2000, n. 32; 18 marzo 2004, n. 22; 19 febbraio 2013, n. 13; 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 6 e alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 2001, 4 luglio 2001 e 11 gennaio 2002 e Direzione centrale prestazioni 8 maggio 2003.

⁸² Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), articolo 50, comma 1, lettera c-bis.

imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail⁸³.

A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.

Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.

Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

Dal **1° luglio 2023**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (euro 19.221,30 : 12; euro 35.696,70 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2023	Euro
Minimo e massimo mensile	1.601,78 - 2.974,73

1.9 LAVORATORI SPORTIVI⁸⁴

A decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l'assicurazione è obbligatoria per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo.

Ai fini della determinazione del premio si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato al paragrafo 1.1 e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva

⁸³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, cui rinvia il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, comma 4.

⁸⁴ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 e alla circolare 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 7.

annua con il minimale e il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.

Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.

Dal 1° luglio 2023, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2023	Euro
Minimo e massimo annuale	19.221,30 – 35.696,70

1.10 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AUTONOMI⁸⁵

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall'Inps sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁸⁶.

Si assume come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale⁸⁷.

Per l'anno 2024, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 56,87.

Anno 2024	Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera	56,87

Si precisa che l'assicurazione era già operante prima del 1° gennaio 2022⁸⁸, in presenza dei requisiti oggettivi, per i lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa per i quali va applicato rispettivamente l'imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (cfr paragrafi 1.1 e 1.2) e quello previsto per i lavoratori parasubordinati (cfr paragrafo 1.8).

⁸⁵ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11 e alla nota Direzione centrale rapporto assicurativo, Ufficio gestione rapporti assicurativi del 31 marzo 2022 prot. 3542: "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Istruzioni operative".

⁸⁶ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 66.

⁸⁷ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura 22 gennaio 2022, art. 6, comma 1.

⁸⁸ Cfr circolari Inail 3 gennaio 1990, n. 1; 27 marzo 1995, n. 19; 10 giugno 1999, n. 47 e 22 gennaio 2022, n. 6.

2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari

PREMESSA

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari⁸⁹ in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.

Per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022, l'assicurazione è stata ricondotta a premio di assicurazione ordinario di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per le seguenti categorie di lavoratori:

- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca.

Il decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha inoltre abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio⁹⁰.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito, per la gestione industriale (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Titolo I) e per la gestione medici esposti all'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, le categorie dei lavoratori per i quali è dovuto il premio speciale relativo all'anno 2024.

⁸⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 42 e 39.

⁹⁰In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari Inail 30/1967; 8 settembre 1987, n. 55 e 22 maggio 1989, n. 33.

2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO⁹¹

Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (allegato 5)⁹².

Le Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019, confermano in linea generale i contenuti delle disposizioni relative alle Modalità previste dal precedente decreto interministeriale 1° febbraio 2001 che, a sua volta, rinviava al decreto ministeriale 4 dicembre 1981.

I premi speciali unitari in esame sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo in caso di inizio o di cessazione dell'attività nel corso dell'anno solare, nel qual caso i premi annuali vanno ridotti di tanti dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese che precede la data di inizio dell'attività o segue la data di cessazione dell'attività stessa.

In caso di cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti i soggetti autonomi artigiani dell'azienda o solo di una parte di essi, intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'Autoliquidazione, le Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019 prevedono la riduzione del premio di rata in sede di autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportato al minor periodo di attività anziché in ragione d'anno⁹³.

⁹¹ In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari Inail 19 novembre 1981, n. 51; 15 dicembre 1981, n. 58 (par. 3); 27 maggio 1982, n. 30; 23 ottobre 1986, n. 61 e 24 giugno 1987, n. 43; alle lettere-circolari Inail 33/1987 e 24/1988; alla circolare Inail 2 novembre 1988, n. 56; al notiziario 26 gennaio 1994, n. 55; alle circolari Inail 22 luglio 1997, n. 70 e 22 dicembre 1997, n. 97; 7 maggio 1998, n. 30; 11 giugno 1998, n. 40; 8 gennaio 1999, n. 1 (2° parte, par. 8); alle lettere Direzione centrale rischi 20 novembre 2000, 20 febbraio e 23 marzo 2001, 21 ottobre 2013, prot. n. 0006443; alle circolari Inail 28 marzo 2002, n. 21; 23 novembre 2004, n. 80; 2 agosto 2012, n. 38; alla lettera della Direzione centrale rapporto assicurativo 1° aprile 2019, prot.n. 5223: "Revisione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani. Prime istruzioni operative".

⁹² Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l'approvazione, - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale del 30 gennaio 2019, n. 43 - della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.

⁹³ Cfr nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 3 aprile 2019, prot. 5453: "Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative".

Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno 2024:

Anno 2024		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	56,87
	annuale	56,87 x 300 = 17.061,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	95,60
2	155,20
3	220,80
4	323,10
5	475,40
6	590,20
7	784,00
8	908,50
9	1.692,00

I lavoratori in argomento hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore rispetto a quella minima, secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65). In caso di scelta di una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'allegato 6.

Nella tabella dell'allegato 7, sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni **2019-2024**.

I nuovi valori hanno applicazione immediata per le nuove posizioni assicurative, emesse dopo l'aggiornamento delle specifiche tabelle previste nella procedura GraWeb.

Per quanto riguarda, invece, le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni sarà effettuato in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2024/2025.

Il premio speciale annuale artigiano non è applicato per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità). In tale ipotesi l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale (per l'anno 2024 pari a euro 56,87), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigiano⁹⁴.

Qualora l'attività di frangitura e spremitura delle olive sia esercitata dai componenti del nucleo artigiano già assicurati con premio speciale unitario alla classe di rischio n. 5 della tariffa autonomi artigiani 2019, nella quale è

⁹⁴ Decreto interministeriale 6 settembre 2022. Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

ricompresa la voce 1420 della tariffa dipendenti della gestione artigianato, nessun ulteriore premio è dovuto in quanto l'attività di frangitura e spremitura delle olive è compresa nella *produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento* ⁹⁵.

2.2 PESCATORI AUTONOMI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE 13 MARZO 1958, N. 250)⁹⁶

Il decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha rideterminato dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative.

Detto premio speciale è stabilito in misura fissa a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente svolte ed è rapportato alla retribuzione convenzionale giornaliera prevista all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 da rivalutare annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice Istat a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160⁹⁷.

Atteso che il citato decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha rideterminato la misura del premio speciale unitario in euro 38,84 per mese o frazione di mese a persona e che la variazione percentuale dell'indice Istat da valere per l'anno 2024 è pari al 5,4%, si riportano gli importi della retribuzione convenzionale giornaliera e del corrispondente premio speciale unitario mensile per l'anno 2024:

Anno 2024	
Retribuzione convenzionale giornaliera	Euro 31,60
Pescatori autonomi di cui alla legge 250/1958	Premio mensile a persona
	Euro
	44,26

Diversamente ai pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio (cfr paragrafo 1.6.7).

⁹⁵ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

⁹⁶ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (allegato 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61; 7 maggio 1998, n. 30 e 16 dicembre 2022, n. 45.

⁹⁷ L'art. 4, c. 5-*bis*, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall'art. 6, c. 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l'art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la misura della riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023 - Cfr circolare 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 27 dicembre 2023, prot. 13439: "autoliquidazione 2023/2024. Istruzioni operative".

2.3 ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO NON STATALI. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 4, N. 5)⁹⁸

È stabilito⁹⁹ un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, l'articolo 18¹⁰⁰ del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 dispone che *l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.*

⁹⁸ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari Inail 23 settembre 1987, n. 62; 13 novembre 1987, n. 73; 26 febbraio 1990, n. 12; 28 aprile 2003, n. 28; 17 novembre 2004, n. 79; 4 aprile 2006, n. 19; 26 giugno 2012 n. 31; 11 ottobre 2016, n. 36; 21 novembre 2016, n. 44; 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 8; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993; alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 1999 e 20 febbraio 2001.

⁹⁹ Decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 1.

¹⁰⁰ Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 18: Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, (primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto) del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, (gli appartenenti alle seguenti categorie):

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);*
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;*
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;*
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;*
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;*
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle (istituzioni dell'alta formazione) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;*
- g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.*

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro (per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025) si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Con particolare riferimento, quindi, agli alunni e agli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, compresi gli alunni della scuola dell'infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l'obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari¹⁰¹, per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, come previsto dall'art. 1, comma 3, n. 28 in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma anche gli *eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate*.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 18, di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126, il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024 nella misura di euro 9,87 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124¹⁰².

Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, e il premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

L'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023/2024 è:

anno scolastico 2023/2024 anticipo	Premio annuale a persona
	Euro
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	9,87

2.4 MEDICI ESPOSTI ALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI¹⁰³

Sono stabiliti¹⁰⁴ premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte

¹⁰¹ Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1°agosto 1969 recante "approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per gli alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali".

¹⁰² Determina Commissario straordinario Inail del 26 settembre 2023, n. 66.

¹⁰³ Legge 20 febbraio 1958, n. 93; decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055 e legge 4 agosto 1965, n. 1103. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari Inail 20 agosto 1983, n. 47; 19 marzo 1984, n. 20; 13 settembre 1985, n. 55; alla lettera-circolare Inail 43/1986; ai notiziari 41 e 42/1988; alle circolari Inail 13 dicembre 1989, n. 67; 9 gennaio 1990, n. 4; 12 dicembre 1990, n. 65 e 12 giugno 1991, n. 41.

¹⁰⁴ Decreto ministeriale 24 settembre 1996 *Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive*.

alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di *becquerel* utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico¹⁰⁵.

Nelle tabelle dell'allegato 8 sono contenuti gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

2.5 SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITÀ SOCIALE¹⁰⁶

Per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nelle attività di volontariato a fini di utilità sociale è stabilito, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, un premio speciale unitario.

L'onere del premio speciale unitario previsto per l'assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.

Il Fondo provvede a reintegrare l'Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per¹⁰⁷:

¹⁰⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, art. 2.

¹⁰⁶ In merito alle istruzioni diramate per detti soggetti si rinvia alle circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45; 11 aprile 2016, n. 15; 17 febbraio 2017, n. 8; 12 gennaio 2018, n. 5; 2 marzo 2018, n. 14; 10 gennaio 2020, n. 2; 16 dicembre 2022, n. 45; alla nota della Direzione centrale rischi 3 agosto 2015, prot. n. 5419: "Attività di volontariato svolte dai migranti richiedenti asilo. Art. 12 del d.l. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014" e alla nota Direzione centrale prestazioni economiche del 24 aprile 2015: "Copertura assicurativa dei 'Volontari legge n. 114/2014'. Implementazioni denuncia/comunicazione di infortunio telematica e procedura GRAIWEB".

¹⁰⁷ L'art.1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto *un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*. Il successivo decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, all'articolo 2, comma 2, ha integrato la dotazione del Fondo ed esteso la tutela assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori

- i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
- i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità;
- i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;
- gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Detto regime assicurativo, previsto in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114¹⁰⁸, è stato riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalle leggi di stabilità 2016 e 2017¹⁰⁹. La legge di bilancio 2018¹¹⁰ ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell'importo di 3 milioni di euro annui la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹¹¹.

Il citato premio speciale unitario è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate (per l'anno 2024 pari a euro 1,02 giornaliere).

Considerato che, come previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il premio speciale in argomento è aggiornato in relazione alle variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, si riportano nella tabella che segue gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale e giornaliero per l'anno 2024:

Anno 2024	Euro
Retribuzione minima giornaliera	56,87

Premio speciale unitario	Euro
annuale	307,10
giornaliero	1,02

di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 - v. circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45 e 10 gennaio 2020, n. 2.

¹⁰⁸ Cfr circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

¹⁰⁹ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 312-316 e legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 86 e 87.

¹¹⁰ Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

¹¹¹ Cfr circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2.

2.6 ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP)¹¹²

Il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previsto in via sperimentale limitatamente al biennio 2016-2017¹¹³, è stato reso "strutturale" a decorrere dall'anno 2018 dalla legge di bilancio 2018¹¹⁴.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹¹⁵.

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Il premio speciale unitario sopraripartito, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura per un anno formativo che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo¹¹⁶.

A seguito della revisione del premio speciale unitario in argomento, per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022¹¹⁷ e in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2023/2024, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

¹¹² In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle note della Direzione centrale rischi 29 ottobre 2015, prot. n. 7307: "Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8" e della Direzione centrale rapporto assicurativo 5 febbraio 2016, prot. n. 1834: "Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. D.Lgs. 150/2015, art. 32, comma 8. Determina Inail n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016"; alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4; 12 febbraio 2018, n. 9; 16 dicembre 2022, n. 45; 8 novembre 2023, n. 47.

¹¹³ L'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

¹¹⁴ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 110, lettera e).

¹¹⁵ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, sulla base della determina presidenziale dell'11 dicembre 2015, n. 460.

¹¹⁶ Esulano dall'applicazione del premio speciale in argomento:

- gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al paragrafo 2.3 di questa circolare;
- i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento per i quali l'obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.5.1 di questa circolare;
- gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per i quali l'obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.6.2 di questa circolare.

¹¹⁷ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022: "Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC". Cfr circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

Anno formativo 2023/2024	
Retribuzione minima giornaliera	euro 64,07
Premio speciale unitario annuale	euro 66,60*

*per arrotondamento del valore di euro 66,600

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.

La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative ha comportato anche la revisione dell'onere a carico dello Stato¹¹⁸.

Ne consegue che la misura di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornata in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita è rideterminata in euro 35,49, a decorrere dal 1° settembre 2023, data di inizio dell'anno formativo 2023/2024.

2.7 PERCETTORI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO IMPEGNATI NEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)¹¹⁹

Il premio speciale PUC è stato istituito a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 22 ottobre 2019, n. 149, che disciplinava la partecipazione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza ai Progetti utili alla collettività (PUC).

Con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, sono stati istituiti l'Assegno di inclusione e il Supporto alla formazione e al lavoro quali misure sostitutive del Reddito di cittadinanza abolito a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rivolta ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nonché ai beneficiari del Supporto alla formazione e al lavoro che partecipano ai progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, è attuata mediante un premio speciale unitario giornaliero.

Nell'ambito dei soggetti assicurati rientrano anche le persone in condizione di povertà, così come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che su base volontaria partecipano ai progetti utili alla collettività (PUC), pur non essendo beneficiarie dell'Assegno di inclusione o del Supporto alla formazione e lavoro.

Con determinazione del Commissario Straordinario dell'Inail 26 marzo 2024, n. 73¹²⁰ il premio speciale unitario giornaliero è stato proposto, per l'anno 2024,

¹¹⁸ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

¹¹⁹ In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle circolari 27 marzo 2020, n. 10 e 16 dicembre 2022, n. 45 paragrafo 9.

¹²⁰ Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, art. 4, comma 4; è in corso di adozione il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che fissa per l'anno 2024 il premio speciale unitario su proposta dell'Inail.

nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1 %¹²¹.

Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Il premio speciale unitario è dovuto per ciascun soggetto impegnato nei PUC, in funzione del numero delle giornate di effettiva attività prestata e non è ulteriormente frazionabile.

Per l'anno 2024, la retribuzione minima giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale è pari a euro 56,87 e il premio speciale unitario giornaliero è pari a euro 1,04.

Anno 2024	
Retribuzione minima giornaliera	euro 56,87
Premio speciale unitario giornaliero	euro 1,04

Il Direttore generale f.f.
f.to Giuseppe Mazzetti

Allegati: n. 8

¹²¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 181.

**ASSICURAZIONE DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI
CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
(DM 24.9.1996)**

TABELLA I	
Apparecchi radiologici¹	Premi annuali per apparecchio (importi in euro)
A) Apparecchi di diagnostica:	
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private	865,58
2) installati presso consorzi antitubercolari	680,17
3) installati presso studi privati di radiologia	375,98
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	380,11
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria	48,55
6) installati presso studi privati di medici veterinari	48,55
B) Apparecchi di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):	
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private	760,74
2) installati presso studi privati	187,47

Segue **TABELLA II**

¹ Il premio annuale dovuto per apparecchio radiologico è divisibile in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio, con arrotondamento al secondo decimale di euro più vicino. Ad esempio, il premio dovuto per un apparecchio di diagnostica installato presso un ospedale dal 30 settembre al 10 ottobre 2024 (data di smantellamento) è uguale a euro 144,26 (865,58 : 12 x 2).

TABELLA II	
Sostanze radioattive in uso (di cui alla tabella allegata al dm 19.7.1967, e successive modificazioni)	Premi annuali per quantità di sostanza (importi in euro)
1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370 megabecquerel	21,69
- oltre 370 megabecquerel	92,96
2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 3.700 megabecquerel	2,48
- oltre 3.700 megabecquerel	61,97
3) Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 37.000 megabecquerel	0,25
- oltre 37.000 megabecquerel	92,96
4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370.000 megabecquerel	0,03
- oltre 370.000 megabecquerel	61,97

**PREMI SPECIALI ARTIGIANI
ANNI 2019-2024¹**

Classi di rischio	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Retribuzione minima annua = 14.622,00	Retribuzione minima annua = 14.694,00	Retribuzione minima annua = 14.694,00	Retribuzione minima annua = 14.973,00	Retribuzione minima annua = 16.185,00	Retribuzione minima annua = 17.061,00
1	81,90	82,30	82,30	83,90	90,70	95,60
2	133,01	133,70	133,70	136,20	147,20	155,20
3	189,24	190,20	190,20	193,80	209,50	220,80
4	276,93	278,30	278,30	283,60	306,60	323,10
5	407,44	409,50	409,50	417,30	451,00	475,40
6	505,76	508,30	508,30	517,90	559,90	590,20
7	671,90	675,30	675,30	688,10	743,80	784,00
8	778,60	782,50	782,50	797,40	861,90	908,50
9	1.450,00	1.457,30	1.457,30	1.484,90	1.605,10	1.692,00

¹ Premi minimi annuali a persona in **euro** (v. circolari Inail 11/2019, 18/2020, 16/2021, 21/2022 e 21/2023).

TABELLA 3 ALLEGATA AL DECRETO INTERMINISTERIALE 27.02.2019	
Classi di rischio	Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona
1	0,40
2	0,47
3	0,67
4	0,98
5	1,44
6	1,79
7	2,37
8	2,75
9	5,12

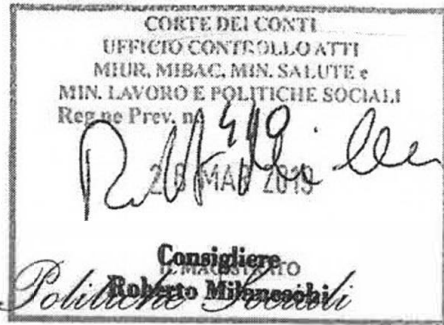
NB: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato – per ogni scaglione di incremento retributivo di **euro 51,65** (o frazione di euro 51,65) della suindicata aliquota aggiuntiva.

Ad **esempio**, in caso di retribuzione annuale di euro 19.000,00 (euro 17.061,00 + euro 1.939,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di euro 95,60 va aumentato di euro 15,20 ($0,40 \times 38$). Dunque il premio complessivo da applicare è uguale a euro 110,80 (euro 95,60 + euro 15,20).

CORTE DEI CONTI



0005459-04/03/2019-SCCL.A-31PREV-A



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 dicembre 1981, 21 giugno 1988 e 14 maggio 1998;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° febbraio 2001, recante *"Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare ed associati in partecipazione"*;

VISTO l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, concernente la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 1121 a 1126





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata, come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Articolo 2

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la sostenibilità della Nuova tariffa di cui all'articolo 1, comunque sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

Articolo 3

1. La tariffa di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 in merito al periodo di vigenza, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 27 FEB 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Luigi Di Maio

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giovanni Tria

**ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI
LAVORATORI NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE**

TAB. N. 1

TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2019

Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.

CLASSE DI RISCHIO N. 1

voci: 0610 - 0640 - 0721 - 0722 - 0726 - 2161 - 6231 - 6322 - 7340 - 8220

CLASSE DI RISCHIO N. 2

voci: 0112 - 0116 - 0310 - 0422 - 0620 - 0650 - 0710 - 0750 - 1411 - 2111 - 2191 - 6261 -
6262 - 6283 - 6312 - 6520 - 6530 - 6561 - 7263 - 7274 - 7330 - 7360 - 8160

CLASSE DI RISCHIO N. 3

voci: 0111 - 0114 - 0211 - 0320 - 0510 - 0540 - 0580 - 0723 - 0740 - 1413 - 1452 - 1460 -
1500 - 2112 - 2162 - 2166 - 2167 - 2180 - 2197 - 2199 - 2230 - 2300 - 3400 - 5310
- 5320 - 6120 - 6214 - 6251 - 6252 - 6270 - 6282 - 6324 - 6550 - 6563 - 6564 - 6590
- 7281 - 8120 - 8130 - 8140 - 8210 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260 - 8320 - 9110 - 9124
- 9125 - 9130 - 9200 - 9300

CLASSE DI RISCHIO N. 4

voci: 0213 - 0411 - 0550 - 1444 - 1451 - 2196 - 2220 - 5121 - 5215 - 5240 - 6215 - 6216
- 6222 - 6240 - 6281 - 6291 - 6311 - 6323 - 6330 - 6411 - 6421 - 6580

CLASSE DI RISCHIO N. 5

voci: 0118 - 0413 - 0421 - 0423 - 0560 - 1420 - 1443 - 1446 - 2195 - 3321 - 3323 - 4100
- 5221 - 5223 - 5230 - 6111 - 6113 - 6212 - 6221 - 6232 - 6234 - 6340 - 7220 - 7250
- 7283 - 7320 - 8310

CLASSE DI RISCHIO N. 6

voci: 0113 - 1480 - 2170 - 3230 - 3600 - 5123 - 6217 - 6321 - 6412 - 6422 - 7262 - 7271
- 7350 - 8110 - 9122

CLASSE DI RISCHIO N. 7

voci: 1200 - 1112 - 3110 - 3150 - 3310 - 6292 - 6293 - 7150 - 7261 - 9121

CLASSE DI RISCHIO N. 8

voci: 3170 - 3210 - 3330 - 3500 - 5212 - 5213 - 5214 - 6211 - 6213 - 6223 - 7230

CLASSE DI RISCHIO N. 9

voci: 1111 - 1120 - 2130 - 5110 - 7160



TAB. N. 2

Premi speciali annui pro-capite

ANNO 2019

<i>Retribuzione minima annuale</i>	14.619,06
Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona (valori in Euro)
1	81,90
2	133,01
3	189,24
4	276,93
5	407,44
6	505,76
7	671,90
8	778,60
9	1.450,00
premio medio	441,74



TAB. N. 3

Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite

ANNO 2019	
Classi di rischio	Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona (valori in Euro)
1	0,40
2	0,47
3	0,67
4	0,98
5	1,44
6	1,79
7	2,37
8	2,75
9	5,12



Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, sono stabilite misure di premio speciale unitario annuo a persona, come da tabelle 1 e 2 allegate alla presente determina, avuto riguardo:

- a classi di rischio riferite alle lavorazioni (voci) previste dalla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 2019;
- alla retribuzione minima annua calcolata sulla base di quella minima giornaliera fissata dalla legge, nonché alle retribuzioni minima e massima stabilite ogni triennio, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I predetti lavoratori hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore al minimo di legge secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65) rispetto al citato minimo. In tal caso ai premi sono applicate le aliquote di aumento riportate nella tabella n. 3, allegata alla presente determina.

I premi anzidetti sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo che nelle seguenti ipotesi:

- 1) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell'anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio dell'attività stessa;
- 2) cessazione definitiva dell'attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa;
- 3) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell'azienda artigiana e cioè nella ipotesi di:
 - a) cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall'istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;
 - b) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscono in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo;
- 4) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti gli artigiani dell'azienda o solo di una parte di essi intervenuta tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportata al minor periodo di attività anziché in ragione d'anno.

Il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.

Il predetto premio sarà infine soggetto al frazionamento in dodicesimi nell'ipotesi di modifica della classificazione, e quindi della classe di rischio, nel corso dell'anno.

La richiesta di variazione della classe di retribuzione dovrà essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 1° ottobre di ogni anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio dei suoi effetti e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale, propone tempestivamente l'adozione delle

conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Allo scadere del primo triennio di applicazione l'Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio della Tariffa e sull'efficacia della stessa comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione.

Dalla data di entrata in vigore della presente Tariffa cessa l'applicazione della riduzione di premio prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.147



ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Tabelle **A** e **B**

Tabella **A**: rapporti di lavoro con **orario inferiore o pari alle 24 ore settimanali**

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)	Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**)					
	8,33	(*)	9,40	(*)	11,45	(*)
fino a 2	12,49	(**)	14,04	(**)	17,15	(**)
oltre 2 e fino a 4	29,09	(**)	32,67	(**)	39,95	(**)

Tabella **B**: rapporti di lavoro con **orario superiore alle 24 ore settimanali**

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)	Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**)	
	6,06	(*)
oltre 4 e fino a 6	33,15	(**)
oltre 6 e fino a 8	45,15	(**)
oltre 8	60,22	(**)

(*) Classi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi.
L'importo di **€ 8,33** vale per le retribuzioni effettive orarie fino a € 9,40.
L'importo di **€ 9,40** vale per le retribuzioni effettive orarie da € 9,41 a € 11,45
L'importo di **€ 11,45** vale per le retribuzioni effettive orarie oltre € 11,45
L'importo di **€ 6,06** vale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali

() Ai fini risarcitori, vale la retribuzione convenzionale giornaliera** in rapporto alla classe di retribuzione convenzionale oraria ed alle ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni).

ANNI 2015 – 2024
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
(importi in euro)

IMPONIBILE	TIPOLOGIE DI LAVORATORI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RETRIBUZIONI EFFETTIVE	generalità dei lavoratori dipendenti ¹	47,68	47,68	47,68	48,20	48,74	48,98	48,98	49,91	53,95	56,87
	operai agricoli	42,41	42,41	42,41	42,88	43,35	43,57	43,57	44,40	48,00	50,59
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI	lavoratori senza uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera	47,68	47,68	47,68	48,20	48,74	48,98	48,98	49,91	53,95	56,87
	lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera	26,49	26,49	26,49	26,78	27,07	27,21	27,21	27,73	29,98	31,60

¹ La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:

- dal 1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al dpr 602/1970 (d.lgs. 423/2001) – v. circolare 24/2007, paragrafo 4;
- dal 1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del dpr 797/1955 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare 11/2010, paragrafo 2.2;
- dall'1.11.2012 per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestione terziario di cui al decreto interministeriale 27.02.2019, quale voce cui classificare tali soggetti – v. circolare 31/2012;
- per gli addetti al c.d. lavoro agile di cui alla legge 81/2017, artt. 18-23 – v. circolare 48/2017.
- Dal 1° gennaio 2023 per la categoria dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario trimestrale a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022) – v. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45;
- a partire dalla campagna olearia 2023/2024 per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali è stabilito il passaggio da premio speciale unitario dovuto per frantoio a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022); qualora detta attività è svolta dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) si rimanda al paragrafo 2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO. V. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45.
- dal 1° luglio 2023 sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i lavoratori subordinati sportivi e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. V. circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46
- dal 1° gennaio 2024 i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono soggetti al regime assicurativo ordinario di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. V. circolari Inail 6 dicembre 2023, n. 53 e 7 febbraio 2024, n. 6.

ANNO 2024
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI

Anno 2024			Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera	retribuzioni effettive ¹	generalità dei lavoratori dipendenti ²	56,87
		operai agricoli	50,59
	retribuzioni convenzionali ³	lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	56,87
		lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	31,60

¹ Le retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale sono indicate al paragrafo 1.3.

² I limiti minimi superiori al minimale di euro 56,87 sono indicati nelle tabelle A e B dell'Allegato n. 1.

³ Sono escluse le retribuzioni convenzionali di cui al paragrafo 1.6.1 (lavoratori operanti in paesi extracomunitari)

ANNO 2024
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
(importi in euro)

Tabella A (cfr. Tabella A allegata al dl 402/1981 convertito in legge 537/1981)			
<i>Settore</i>	<i>Qualifiche</i>		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	157,29	56,87 (1)	56,87 (1)
Pubbliche Amministrazioni non statali	119,60	56,94	56,87 (1)
Artigianato		56,87 (1)	56,87 (1)
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	157,29	56,87 (1)	56,87 (1)
Commercio	157,29	56,87 (1)	56,87 (1)

Tabella B (cfr. Tabella B allegata al dl 402/1981 convertito in legge 537/1981)			
<i>Settore</i>	<i>Qualifiche</i>		
	Impiegati		Operai
	docenti e non docenti con funzioni direttive	docenti e non docenti	
Istruzione ed educazione prescolare non statale	60,12	56,87 (1)	56,87 (1)
Istruzione ed educazione scolare non statale	61,65	56,87 (1)	56,87 (1)
Assistenza sociale svolta da istituzioni socioassistenziali, comprese le I.P.A.B.	60,12	56,87 (1)	56,87 (1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	60,12	56,87 (1)	56,87 (1)

(segue)

(segue Tabella B)

Spettacolo	Dirigente	Impiegato	Operaio
	129,05	56,87 (1)	56,87 (1)
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	108,64	56,87 (1)	56,87 (1)
Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo Ufficio Impiegato di 1^ categoria	Impiegati di 2^ e 3^ categoria	
	56,87 (1)	56,87 (1)	
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	Ispettori		
	di organizzazione produttiva	di produzione	
		Categoria A	Categorie B e C
	100,75	56,87 (1)	56,87 (1)
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	56,87 (1)		
Credito (per il solo personale ausiliario)	Personale di fatica, custodia e pulizia		
	56,87 (1)		
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	Operai		
	3° livello	4° livello	5° livello
	56,87 (1)	56,87 (1)	56,87 (1)
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	Pulitori		
	56,87 (1)		

Pesca costiera e mediterranea	Capo barca, Motorista	Capo pesca	Marinaio
	36,09	33,30	31,60 (2)
Pesca oltre gli stretti	Comandante, Direttore macchina	1° ufficiale coperta, macchinista	2° ufficiale coperta, macchinista
	69,64	50,93	42,89
	Nostromo, capo mac.na, capo pesca	Marinaio, cuoco, ecc.	Mozzo
	37,56	31,60 (2)	31,60 (2)

(segue)

(segue Tabella B)

Giornalisti	Redattore	Praticante	Collab./Corrisp.
	93,55	66,37	56,87 (1)

Tabella C (lavoratori a domicilio ed altre categorie) (3)	
Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, TU	56,87 (1)
Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, TU	56,87
Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 7, TU	56,87
Altre categorie di lavoratori dipendenti	56,87

Note:

- (1)** Limiti minimi adeguati al minimale di **€ 56,87** ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Sono escluse dall'adeguamento al minimale di € 56,87 le retribuzioni effettive degli operai agricoli, i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, l'assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (v. paragrafo 1.3).
- (2)** Limiti minimi di cui all'art. 1, comma 4, dl n. 402/1981 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, adeguati al minimale di **€ 31,60** ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22.
- (3)** La tabella C riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dal dl n. 402/1981 convertito dalla legge n. 537/1981, art. 1, comma 4 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex lege n. 537/1981, se non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime categorie, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di € 56,87).